

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

CONSIGLIO D'EUROPA
STRASBURGO - FRANCIA

RICORSO

Presentato in applicazione dell'art. 34 della Convenzione europea dei Diritti
dell'Uomo e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte

I. LE PARTI

A. IL/LA RICORRENTE:

1. Cognome: _____ 2. Nome: _____

Sesso: _____

3. Nazionalità: _____

4. Professione: _____

5. Data e luogo di nascita: _____

6. Domicilio: _____

7. Tel _____

8. Indirizzo attuale : _____

Rappresentato/a e difeso/a da

9. Nome e cognome del rappresentante: _____

10. Professione del rappresentante: Avvocato

11. Indirizzo del rappresentante: _____

12. Tel. _____ Fax _____

B. L'ALTA PARTE CONTRAENTE:

13. Repubblica Italiana

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI.

Il sottoscritto (nome e cognome) _____ nato a _____ il _____ è detenuto a presso la Casa Circondariale di _____ dal (giorno/mese/anno) _____

Dal (giorno/mese/anno) _____ è ristretto nella sezione _____ in una cella di mq complessivi _____ da cui vanno sottratti mq _____ di mobilio e wc unitamente ad altri _____ detenuti e, pertanto, dispone personalmente di _____ mq di spazio individuale per la circolazione.

Nella cella l'istante trascorre, complessivamente, almeno _____ ore su 24, potendo uscire dalla stessa soltanto per un totale di _____ ore

La cella è dotata di servizi igienici

III. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHÉ DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

Riguardo alle **caratteristiche dei locali** in cui i detenuti devono soggiornare ed alle condizioni della detenzione, si richiamano l'art. 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975, gli articoli 6 e 7 del decreto presidenziale n. 230 del 30 giugno 2000, nonché l'articolo 18 delle Norme penitenziarie europee, adottate con raccomandazione Rec(2006)2 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Doveroso, e ugualmente indispensabile, appare il richiamo all'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, così come applicato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La CEDU ha, infatti, più volte ricordato (casi *Saadi c. Italia*, sentenza del 28 febbraio 2008 e *Labita c. Italia*, sentenza del 6 aprile 2000) che l'art. 3 consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle

necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (*Kudla c. Polonia*, sentenza di Grande Camera del 26 ottobre 2000).

Al riguardo, va tenuta presente anche la disposizione del Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, il quale ha fissato a 7 m² per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione, oltre ai 2 m di distanza tra i muri, nonché, 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto.

Di tali norme la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha fatto pratica applicazione in numerose sentenze, affermando in particolare che in taluni casi la mancanza di spazio personale per i detenuti, (meno di 3 metri quadrati) giustifica, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Aleksandr Makarov c. Russia*, n. 15217/07, 12 marzo 2009; *Lind c. Russia*, n. 25664/05, 6 dicembre 2007; *Kantjrev c. Russia*, n. 37213/02; *Andreï Frolov c. Russia*, n. 205/02, 29 marzo 2007; *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, 16 giugno 2005, *Mayzit c. Russia*, n. 63378/00, gennaio 2005), mentre in altri casi ha rilevato che per il rispetto dell'art. 3 della Convenzione devono essere presi in considerazione altri aspetti delle condizioni di detenzione quali, ad esempio, la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Da ultimo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta con sentenza di condanna anche nei confronti dello Stato Italiano, con sentenza del 16 luglio 2009 (*SULEJMANOVIC c. Italia* - ricorso n. 22635/03) con la quale ha affermato la violazione dell'art. 3 della Convenzione in caso analogo a quello dell'odierno istante.

Al riguardo, proprio a seguito della condanna dello Stato Italiano da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza del 16 luglio 2009 il Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria della Repubblica Italiana con circolare del 25.8.2009 n. 0308424 invitava i provveditori Regionali a farsi garanti della corretta applicazione delle direttive impartite dalla Amministrazione Centrale aventi ad oggetto il rispetto degli standards minimi individuati dalla Corte in relazione alla ubicazione delle persone detenute.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 35 § 1 DELLA CONVENZIONE.

16.-17.-18. Quanto alla condizione di ricevibilità relativa alla decisione interna definitiva, si rappresenta che rispetto alla specifica violazione dei diritti e delle libertà non sussiste nell'ordinamento interno, *ut supra* rappresentato, alcuna forma di tutela in via giudiziaria come implicitamente ribadito dalla citata circolare del 25.8.2009 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che attribuisce ai Provveditori Regionali nell'ambito delle responsabilità e delle attribuzioni proprie della funzione svolta, il ruolo di "garanti della corretta applicazione delle direttive impartite dalla Amministrazione Centrale seguendone e verificandone l'attuazione anche da parte delle strutture periferiche del distretto di competenza.

Pertanto, non è stato possibile adire alcuna autorità nazionale essendo assente nell'ordinamento interno qualsiasi strumento idoneo a tutelare, nella fattispecie in esame, le libertà e i diritti della cui violazione in codesta sede ci si duole.

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO E DOMANDE PROVVISORIE PER UN'EQUA SODDISFAZIONE.

Tutto ciò premesso,

- accertato che i fatti si sono svolti come indicato in narrativa nel paragrafo dedicato;
- verificato il rispetto delle condizioni di ricevibilità;
- fatte salve eventuali ulteriori deduzioni in fatto ed in diritto e correlative allegazioni probatorie;

Voglia Codesta Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, condannare lo Stato Italiano per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, disponendo contestualmente, ai sensi dell'art. 41 della medesima Convenzione ed in considerazione della circostanza per la quale il diritto interno non permette di rimuovere le conseguenze di tali violazioni, una equa soddisfazione alla parte lesa, in termini di pubblica condanna dello Stato Italiano per aver violato i diritti sanciti dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo.

A seguito di grave offesa dell'integrità psico-fisica subita in virtù delle condizioni di detenzione suddette, il/la sottoscritto/a reclama, per detrimento morale, una somma dell'ammontare, almeno, di € 1.500,00 (Euro Millecinquecento/00).

Chiede, altresì, di condannare lo Stato Italiano al rimborso delle spese e dei costi del presente procedimento.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA

Le doglianze oggetto del presente ricorso non sono state sottoposte dal ricorrente ad altra istanza internazionale di inchiesta o di regolamento.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA

- 1) Documento d'identità
- 2) Provvedimento che dispone la detenzione in carcere

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA.

Il/la sottoscritto/a dichiara, in coscienza e fede, che le informazioni riportate nel presente ricorso sono esatte.

Luogo e data

In fede